# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2560/77 DEL CONSIGLIO

**del 7 novembre 1977**

**che modifica la nomenclatura di alcuni prodotti agricoli, nonché diversi regolamenti relativi a tali prodotti e la tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (5), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 (7), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (9), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 17, l'articolo 19, paragrafo 2 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando che i nove Stati membri sono parti della convenzione di Bruxelles, del 15 dicembre 1950, relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; che la tariffa doganale comune si fonda su detta nomenclatura;

considerando che il consiglio di cooperazione doganale ha raccomandato alle parti contraenti di apportare alcune modifiche alla convenzione e quindi alla nomenclatura che ne è parte integrante; che, non essendovi state obiezioni di carattere particolare o generale, tali raccomandazioni si considerano adottate dal 1° luglio 1977 e devono entrare in applicazione il 1° gennaio 1978;

considerando che la voce 05.06 è stata soppressa a seguito della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale; che i prodotti in essa indicati sono ora classificati nella sottovoce 05.15 B; che tale sottovoce è compresa nell'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che il campo d'applicazione di questa organizzazione comune dei mercati non deve essere ampliato per effetto della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale;

considerando che la voce 17.05 è stata soppressa a seguito della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale; che i prodotti in essa elencati sono ora classificati nelle voci 17.01 e 17.02 o nella sottovoce 21.07 F;

(1) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 46.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(6) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(7) GU n L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.
(8) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(9) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

considerando che è necessario apportare altre modifiche alla nomenclatura tariffaria dei prodotti agricoli onde garantirne l'uniforme applicazione ; che occorre modificare i regolamenti in questo settore ; che la nomenclatura tariffaria dei prodotti agricoli deve essere inserita nella tariffa doganale comune ;

considerando che la tariffa doganale comune può essere semplificata ;

considerando che è opportuno modificare o adattare alcuni regolamenti ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 (2), in particolare l'articolo 22, può essere applicata ai cetrioli una tassa di effetto equivalente in aggiunta al dazio doganale ; che occorre modificare la tariffa doganale comune ;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno aggiornare gli allegati dei regolamenti modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE I

**Cereali**

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 2727/75, l'allegato A è sostituito dall'allegato I del presente regolamento e l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Nel regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2139/77 (4), l'articolo 6, paragrafo 2 è modificato come segue :

— la sottovoce « 17.05 B » è soppressa e sostituita con « 21.07 F II ».

*Articolo 3*

Nel regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (5), l'allegato I è modificato sostituendo il testo della sottovoce 23.07 B con il seguente :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 23.07 | Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:<br>B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I):<br>I. (invariato) |

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/76 (7), è modificato come segue :

1. Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 8 :
   — la sottovoce « 11.06 B » è soppressa e sostituita con « 11.04 C II »,
   — la sottovoce « 17.05 B » è soppressa e sostituita con « 21.07 F II ».
2. Articolo 9, paragrafo 1 :
   — la sottovoce « 11.06 A » è soppressa e sostituita con « 11.04 C I »,
   — la sottovoce « 17.05 B » è soppressa e sostituita con «21.07 F II ».
3. Articolo 9, paragrafo 3 :
   — la sottovoce « 11.06 B » è soppressa e sostituita con « 11.04 C II ».

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 57.
(4) GU n. L 249 del 30. 9. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 60.
(6) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 65.
(7) GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

4. Allegato I :

a) Nelle colonne 1 e 2, le voci 11.02, 11.06 e 17.02 sono sostituite con le seguenti :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prodotto di base | Coefficiente | Elemento fisso UC/t |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1): | | | |
| | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G } invariato | | invariato | |
| 11.04 | Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: | | | |
| | C. Farine e semolini di sago e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: | | invariato | |
| | I. denaturati (a) | | | |
| | II. altri: | | | |
| | a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola (a) | | | |
| | b) non nominati | | | |
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | | | |
| | B. Glucosio e sciroppo di glucosio: | | invariato | |
| | II. altri: | | | |
| | a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | | | |
| | b) non nominati | | | |

(1) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce n. 23.02 A, dall'altro si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono esser state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali. I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, sono comunque da classificare nella voce n. 11.02.

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

b) La sottovoce 17.05 è soppressa e sostituita con una nuova sottovoce 21.07 F redatta come segue :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prodotto di base | Coefficiente | Elemento fisso UC/t |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 21.07 F | Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati: | | | |
| | II. di glucosio | Granturco | 1,61 | 55,00 |

*Articolo 5*

Nel regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione [1], l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue :

— la sottovoce « 17.05 B » è soppressa e sostituita con « 21.07 F II ».

*Articolo 6*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2758/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme generali relative agli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa i suddetti elementi per i nuovi Stati membri [2], è modificato come segue :

1. Le voci 11.02, 11.06 e 17.02 sono sostituite con le seguenti :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Elementi fissi UC/t |
|---|---|---|
| 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: | |
| | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G — invariato | invariato |

[1] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 82.
[2] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 109.

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Elementi fissi UC/t |
|---|---|---|
| 11.04 | Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: | |
| | C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: | invariato |
| | I. denaturati (a) | |
| | II. altri: | |
| | a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola (a) | |
| | b) non nominati | |
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele nuturale; zuccheri e melassi caramellati: | |
| | B. Glucosio e sciroppo di glucosio: | invariato |
| | II. altri: | |
| | a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | |
| | b) nominati | |

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

2. La voce 17.05 è soppressa e sostituita da una nuova sottovoce 21.07 F redatta come segue :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Elementi fissi UC/T |
|---|---|---|
| 21.07 F | Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati: | |
| | II. di glucosio | 55,00 |

3. Il testo della sottovoce 23.07 B è sostituito, nelle prime due colonne, dal seguente:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Comunità nella sua composizione originaria | Danimarca | Irlanda | Regno Unito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Elementi fissi UC/t | | | |
| 23.07 | Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:<br><br>B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I):<br><br>I. (invariato) | invariato | | | |

SEZIONE II

**Vino**

*Articolo 7*

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77 (2), è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

SEZIONE III

**Latte e prodotti lattiero-caseari**

*Articolo 8*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue :

1. Il testo della lettera e) è sostituito dal seguente :

« e) 17.02 Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :

A. (invariato)».

2. Il testo della lettera f) è sostituito dal seguente :

« f) 21.07 F Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati :

I. di lattosio ».

3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue :

a) Il testo della voce 17.02 è sostituito dal seguente :

« 17.02 Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :

A. (invariato) ».

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.

b) Il testo della voce 19.02 è sostituito dal seguente :

« 19.02 Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso :

B. altri, diversi dagli estratti di malto ».

*Articolo 9*

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1638/77 (2), è modificato come segue :

Gruppo 12 : la voce « 17.05 A » è soppressa e sostituita con « 21.07 F I ».

2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 è modificato come segue :

a) Il testo della voce 17.02 è sostituito dal seguente :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
| | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: |
| | II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) |

b) Il testo della voce 17.05 è sostituito dalla sottovoce 21.07 F redatta come segue :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 21.07 | F. Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati: |
| | I. di lattosio |

c) Nel testo della sottovoce 23.07 B, la menzione « 17.05 B » è sostituita con « 21.07 F II ».

d) Nella nota a piè di pagina (8) la sottovoce « 17.05 A » è sostituita con « 21.07 F I ».

SEZIONE IV

**Prodotti di cui all'allegato II del trattato**

*Articolo 10*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (4), è modificato come segue :

1. Il testo della sottovoce 05.15 B è sostituito dal seguente :

« 05.15 ex B. altri, esclusi tendini e nervi nonché ritagli e altri simili cascami di pelli non conciate ».

2. I testi delle voci 11.03 e 11.04 sono sostituiti dal seguente testo :

« 11.04 Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :

A. Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05

B. Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 ».

3. Il testo della voce 12.08 è sostituito dal seguente :

« 12.08 Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte ; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :

B. Carrube

C. Semi di carrube

D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli

E. altri ».

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 183 del 22. 7. 1977, pag. 3.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

SEZIONE V

**Zucchero e isoglucosio**

*Articolo 11*

Il regolamento (CEE) n. 3330/74 è modificato come segue :

1. Articolo 1, paragrafo 1 :

   a) Nel testo inglese della voce n. 17.01, lettera a), i termini « beet sugar and cane sugar, solid » sono sostituiti dai termini « beet sugar and cane sugar, in solid form ».

   b) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente :
   « c) 17.03 Melassi ».

   c) Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente :

| | |
|---|---|
| « d) 17.02 C, D II, E e F | Altri zuccheri allo stato solido (esclusi il lattosio, il glucosio o l'isoglucosio) ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati (esclusi il lattosio, il glucosio o l'isoglucosio) ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati |
| 21.07 F IV | Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio o isoglucosio) ». |

2. All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

   « 2. Ai fini del presente regolamento sono considerati :

   — zuccheri bianchi, gli zuccheri non aromatizzati né colorati, contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico ;

   — zuccheri greggi, gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico ».

3. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74 è modificato come segue :

   voce 19.02 : sostituire il termine « Preparazioni » con i termini : « Estratti di malto ; preparazioni »,

   aggiungere : « B. altri ».

*Articolo 12*

Il regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2), è modificato come segue :

1. Allegato I

   a) sopprimere « ex 17.02 D » ed inserire « ex 17.02 D II »

   b) sopprimere « ex 29.35 T » ed inserire « ex 29.35 Q »

   c) sopprimere « 38.19 R » ed inserire « ex 38.19 U ».

2. Allegato III

   a) sopprimere « 29.35 L » ed inserire « 29.35 IJ »

   b) sopprimere « ex 29.35 T » ed inserire « ex 29.35 Q »

   c) sopprimere « ex 32.02 » ed inserire « ex 32.01 B »

   d) sopprimere « ex 38.11 C » ed inserire « ex 38.11 D »

   e) sopprimere « ex 38.19 T » ed inserire « ex 38.19 U »

   f) sopprimere « ex 39.01 C VIII » ed inserire « ex 39.01 C VII ».

*Articolo 13*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (3), è modificato come segue :

Il testo della sottovoce 17.05 C I è soppresso e sostituito dalla sottovoce seguente :

| | |
|---|---|
| « 21.07 F III | Sciroppi di isoglucosio aromatizzati o colorati ». |

SEZIONE VI

**Pesca**

*Articolo 14*

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti

(1) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/76 [2], è modificato come segue :

1. Il testo inglese della sottovoce 03.03 A I è sostituito dal seguente :

| CCT heading No | Description of goods |
|---|---|
| 03.03 | A. Crustaceans:<br>I. Crawfish of the genera Palinurus, Panulirus and Jasus |

2. Il testo della sottovoce 05.15 A è sostituito dal seguente :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 05.15 | A. Pesci, crostacei e molluschi |

SEZIONE VII

**Grassi**

*Articolo 15*

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) :
la sottovoce « 15.17 B » è soppressa e sostituita con « 15.17 B II ».
2. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) :
nel testo tedesco della sottovoce 07.02 A il termine « gekocht » è sostituito dal termine « gegart ».
3. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) :
nel testo olandese della sottovoce 07.02 A sono aggiunti i termini « of gebakken ».
4. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) :
la sottovoce « 15.17 A » è soppressa e sostituita con « 15.17 B I ».

*Articolo 16*

Il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva [3], è modificato come segue :

1. All'articolo 6, paragrafo 2, primo trattino e all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino :
la sottovoce « 15.17 A I » è soppressa e sostituita con « 15.17 B I a) ».
2. All'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino :
la sottovoce « 15.17 A II » è soppressa e sostituita con « 15.17 B I b) ».
3. All'articolo 8 :
la sottovoce « 15.17 A » è soppressa e sostituita con « 15.17 B I ».

SEZIONE VIII

**Disposizioni generali**

*Articolo 17*

Il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune è modificato secondo quanto indicato nell'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 18*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1977.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
A. HUMBLET

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.
(3) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

*ALLEGATO I*

*« ALLEGATO A*

| N. della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti |
|---|---|
| 07.06 A | Radici di manioca, d'arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci |
| ex 11.01 | Farine di cereali: |
| | C. di orzo |
| | D. di avena |
| | E. di granturco |
| | G. altre |
| ex 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso compreso nella voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: |
| | ex A. Semole, semolini, escluse le semole e i semolini di frumento e di riso |
| | B. Cereali mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati |
| | C. Cereali perlati |
| | D. Cereali soltanto spezzati |
| | ex E. Cereali schiacciati; fiocchi esclusi i fiocchi di riso |
| | ex F. Agglomerati («pellets»), esclusi gli agglomerati di riso |
| | G. Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
| 11.04 C | Farine e semole di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 |
| 11.07 | Malto, anche torrefatto |
| ex 11.08 A | Amidi e fecole: |
| | I. Amido di granturco |
| | III. Amido di frumento |
| | IV. Fecola di patate |
| | V. altri |
| 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco |
| 17.02 B | Glucosio e sciroppo di glucosio: |
| | II. altri |
| 21.07 F II | Sciroppi di glucosio aromatizzati o colorati |
| 23.02 A | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti |
|---|---|
| 23.03 A I | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
| 23.07 | Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: |
| | ex B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I), escluse le preparazioni e gli alimenti contenenti, in peso, il 50 % o più di prodotti lattiero-caseari di una o più delle voci o sottovoci citate » |

*ALLEGATO II*

*(Allegato B)*

| N. della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti |
|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
| | B. Glucosio e sciroppo di glucosio: |
| | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: |
| | B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » |
| | C. Preparazione detta « cioccolato bianco » |
| | D. altri |
| 18.06 C | Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
| 19.02 | Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso |
| 19.03 | Paste alimentari |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
| ex 21.02 | Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: |
| | C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: |
| | II. altri (diversi dalla cicoria torrefatta) |
| | D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
| | II. altri (diversi dagli estratti di cicoria torrefatta) |
| ex 21.05 | Preparazioni per zuppe, minestre; zuppe e minestre preparate |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

*ALLEGATO III*

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70, le sottovoci 20.07 A I e B I sono modificate come segue :

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: | | |
| | A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C: | | |
| | I. Succhi di uve (compresi i mosti di uva): | | |
| | a) di valore superiore a 22 UC per 100 kg peso netto ..... | 50 (b) | — |
| | b) di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto: | | |
| | 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 50 + (P) (b) | — |
| | 2. altri ..... | 50 (b) | — |
| | B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: | | |
| | I. Succhi di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: | | |
| | a) di valore superiore a 18 UC per 100 kg peso netto: | | |
| | 1. di uve: | | |
| | aa) concentrati: | | |
| | 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ..... | 28 (b) | 28 + daz |
| | 22. altri ..... | 28 (b) | 28 + daz |
| | bb) altri: | | |
| | 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ..... | 28 (b) | 28 + daz |
| | 22. non nominati ..... | 28 (b) | 28 + daz |
| | 2 e 3. (immutati) | | |
| | b) di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg peso netto: | | |
| | 1. di uve: | | |
| | aa) concentrati: | | |
| | 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ..... | 28 + (P) (b) | 28 + daz |
| | 22. altri ..... | 28 (b) | 28 + daz |
| | bb) altri: | | |
| | 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ..... | 28 + (P) (b) | 28 + daz |
| | 22. non nominati ..... | 28 (b) | 28 + daz |
| | 2, 3 e 4. (immutati) | | |

(b) Invariato.

*ALLEGATO IV*

Nella parte prima, titolo I, e nella parte seconda, capitoli 3, 4, 7, 10, 11, 17, 19, 21 e 23 e nell'allegato della tariffa doganale comune, allegato al regolamento (CEE) n. 950/68, le note e le voci riprese in appresso devono essere modificate — con decorrenza 1° gennaio 1978 — come segue:

A. Parte prima, Disposizioni preliminari; Titolo I, Regole generali

B. Regole generali relative ai dazi:

a) i paragrafi 5 e 6 della versione danese diventano:

« 5. Et "(I)" i toldsatskolonne 3 for visse positioner og underpositioner angiver, at de pågældende varer er underkastet reglerne om importafgift på landbrugsvarer.

6. Et "ve" i toldsatskolonnerne 3 og 4 angiver, at der for de pågældende varer kan opkræves et variabelt element, der fastsættes i overensstemmelse med reglerne om handelen med visse forarbejdede landbrugsvarer. »

b) Sono aggiunti i seguenti due paragrafi:

« 7. Il simbolo "daz" o "daf" che figura nella colonna 4 dei capitoli 17, 18 e 19 indica che l'aliquota massima del dazio consiste in un dazio ad valorem a cui viene aggiunto, per talune forme di zucchero o per la farina, un dazio addizionale fissato conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati.

8. Il simbolo "daz" che figura nella colonna 4 del capitolo 20 indica che la Comunità si è riservata il diritto di riscuotere, oltre al dazio consolidato, un dazio addizionale sullo zucchero, corrispondente all'onere sopportato all'importazione dallo zucchero e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi contenuto in tale prodotto la cui percentuale, in peso, ecceda quella indicata nelle note complementari 2 e 3 del capitolo 20 o per quanto riguarda i prodotti compresi nelle voci 20.03, 20.04 e 20.05 con tenore, in peso, superiore a 13 % .»

B. Parte seconda, Tabella dei dazi

1. Sostituire il testo del capitolo 4, nota 1, con il seguente:

« 1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo iogurt e altri latti fermentati o acidificati .»

2. Al capitolo 4, nota complementare 8, terza riga, sostituire « 17.05 A » con « 21.07 F I ».

3. Sostituire il testo della sottovoce 05.15 A con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 05.15 | A. Pesci, crostacei e molluschi ..... | esenzione | (a) |

(a) Vedi allegato.

4. Al capitolo 7, nota, lettera c), sostituire « 11.03 » con « 11.04 ».

5. Sostituire il testo della sottovoce 07.01 P con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 07.01 | P. Cetrioli e cetriolini: | | |
| | I. Cetrioli: | | |
| | a) dal 1° novembre al 15 maggio ..... | 16 (a) | — |
| | b) dal 16 maggio al 31 ottobre ..... | 20 (a) | 20 |
| | II. Cetriolini ..... | 16 | — |

(a) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica una tassa di compensazione.

6. Il testo della sottovoce 08.08 B è sostituito con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 08.08 | B. Mirtilli rossi (frutti del Vaccinium vitis idaea) ..... | 9 | esenzione |

7. Alle sottovoci 08.08 C, 08.10 A e 08.11 D dopo « mirtilli neri » aggiungere: « (frutti del Vaccinium myrtillus ».

8. Al capitolo 10, sostituire il testo della nota con il seguente:

« Questo capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato, convertito, o in rotture, resta compreso nella voce n. 10.06 ».

9. Al capitolo 11, nota 1 a), sostituire « 21.01 » con « 21.02 ».

10. Sostituire i testi delle voci 11.02 e 11.04 con i seguenti:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: | | |
| | A. } | | |
| | B. } | | |
| | C. } | | |
| | D. } invariato | | |
| | E. } | | |
| | F. } | | |
| | G. } | | |
| 11.04 | Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: | | |
| | A. Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 | 12 | (a) |

(a) Vedi allegato.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11.04 *(seguito)* | B. Farine delle frutta comprese nel capitolo 8: | | |
| | I. di banane | 17 | — |
| | II. altre | 13 | — |
| | C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: | | |
| | I. denaturati (b) | 28 (P) | — |
| | II. altri: | | |
| | a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola (b) | 28 (P) | — |
| | b) non nominati | 28 (P) | — |

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

11. Sopprimere le voci 11.03 e 11.06.

12. Al capitolo 12, nota 2, dopo « semi di vecce » aggiungere: « (diversi da quelli della specie Vicia faba) ».

13. Sopprimere la voce 12.05.

14. Sostituire il testo della voce 12.08 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12.08 | Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche e secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: | | |
| | A. Radici di cicoria | 2 | 2 |
| | B. Carrube | 8 | — |
| | C. Semi di carrube: | | |
| | I. non scortecciati, né frantumati, né macinati | 2 | — |
| | II. altri | 9 | — |
| | D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli | 5 | 4 |
| | E. altri | esenzione | esenzione |

15. Al capitolo 15, nota complementare 3, sostituire « 15.17 A » con « 15.17 B I ».

16. Sostituire il testo della voce 15.17 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15.17 | Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: | | |
| | A. Degras | 9 | 6 |
| | B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15.17 *(seguito)* | B. I. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva: | | |
| | a) Paste di saponificazione (soap-stocks) ..... | 7 (P) | — |
| | b) altri ..... | 2 (P) | — |
| | II. altri: | | |
| | a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks) ..... | 7 (a) | 5 |
| | b) non nominati ..... | 2 (a) | 2 |

(a) Oltre al dazio, è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

17. Al capitolo 17:

a) La nota complementare 1 è sostituita dal seguente testo:

« Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come:

— zuccheri bianchi, gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

— zuccheri greggi, gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico .»

b) Nella nota complementare 2, i termini « sottovoci 17.02 D I e 17.02 C I » sono sostituiti con i termini « sottovoce 17.02 D I .»

18. Sostituire il testo della voce 17.01 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | |
| | A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati ..... | 80 (P) | — |
| | B. Zuccheri greggi: | | |
| | I. destinati a essere raffinati (a) ..... | 80 (P) | — |
| | II. altri ..... | 80 (P) | — |

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

19. Sostituire il testo della voce 17.02 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | | |
| | A. } (invariati) | | |
| | B. } | | |
| | C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero: | | |
| | I. Zucchero d'acero, allo stato solido, aromatizzato o colorato | 67 (P) | — |
| | II. altri ..... | 42 (P) | 20 |
| | D. altri zuccheri e sciroppi: | | |
| | I. Isoglucosio ..... | 80 (P) | — |
| | II. non nominati ..... | 80 (P) | — |
| | E. } (invariati) | | |
| | F. } | | |

20. Sostituire il testo della voce 17.03 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17.03 | Melassi ..... | 65 (P) (b) | — |

Alla nota concernente il dazio autonomo relativo alla voce 17.03 è aggiunto il seguente trattino:

« — di 67 % per i melassi aromatizzati o colorati ».

21. Sopprimere la voce 17.05.

22. Sopprimere la voce 19.01.

23. Sostituire il testo della voce n. 19.02 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19.02 | Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso: | | |
| | A. Estratti di malto: | | |
| | I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % ..... | 16,3 + em | 8 + em |
| | II. altri ..... | 16,3 + em | 8 + em |
| | B. altre: | | |
| | I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 % .... | 19,6 + em | 11 + em |
| | II. non nominate: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | 1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | 11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 % ... | 19,6 + em | 11 + em |
| | 22. uguale o superiore a 60 % ..... | 19,6 + em | 11 + em |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19.02 *(seguito)* | B. II. a) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | bb) altre ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | 3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | bb) altre ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | bb) altre ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | 5. aventi tenore, in peso, di amido o fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | bb) altre ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | bb) altre ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 % ..... | 19,6 + em | 11 + em |
| | 2. uguale o superiore a 5 % ..... | 19,6 + em | 11 + em |

24. Sopprimere la voce 19.06.

25. Sostituire il testo della voce 19.07 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: | | |
| | A. Pane croccante detto « Knäckebrot » ..... | 24 + em | 9 + em con riscoss. mass. del 24 + daf |
| | B. Pane azimo « Mazoth » ..... | 20 + em | 6 + em con riscoss. mass. del 20 + daf |
| | C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ..... | 19,5 + em | 7 + em |
| | D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | |
| | I. inferiore a 50 % ..... | 26,5 + em | 14 + em |
| | II. uguale o superiore a 50 % ..... | 26,5 + em | 14 + em |

26. Sostituire il testo delle sottovoci 20.07 B II a) 1 e 2 e 20.07 B II b) 1 e 2 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20.07 | B. II. altri: | | |
| | a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto: | | |
| | 1. di arance ..... | 21 | 19 + daz |
| | 2. di pompelmi e di pomeli ..... | 21 | 15 + daz |
| | b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto: | | |
| | 1. di arance: | | |
| | aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ..... | 21 + (P) | 19 + daz |
| | bb) altri ..... | 21 | 19 + daz |
| | 2. di pompelmi e di pomeli: | | |
| | aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ..... | 21 + (P) | 15 + daz |
| | bb) altri ..... | 21 | 15 + daz |

27. Capitolo 21:

a) Nota 1:

è aggiunto il seguente nuovo punto « e) »:

« e) gli enzimi preparati della voce n. 35.07 ».

b) Il titolo « Nota complementare » del capitolo 21 è sostituito dal titolo « Note complementari ».

c) La nota complementare attuale diventa nota complementare 1 ed è aggiunta la nota complementare 2 seguente:

« 2. Per "isoglucosio" ai sensi della sottovoce 21.07 F III s'intende lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco:

— almeno il 10% di fruttosio e,

— globalmente, almeno l'1% di oligosaccaridi e di polisaccaridi ».

28. Sopprimere la voce 21.01.

29. Sostituire il testo della voce 21.02 con il seguente:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21.02 | Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: | | |
| | A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze ..... | 30 | 18 |
| | B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze ..... | 30 | 12 |
| | C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: | | |
| | I. Cicoria torrefatta ..... | 18 | — |
| | II. altri ..... | 16,9 + em | 8 + em |
| | D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: | | |
| | I. di cicoria torrefatta ..... | 22 | — |
| | II. altri ..... | 16,9 (a) + em | — |

(a) Il dazio è sospeso a 14% per una durata indeterminata.

30. La sottovoce « 21.07 F » diventa « 21.07 G ».

31. Alla voce 21.07 inserire la seguente nuova sottovoce 21.07 F:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21.07 | F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: | | |
| | I. di lattosio ..... | 67 (P) | — |
| | II. di glucosio ..... | 67 (P) | — |
| | III. d'isoglucosio ..... | 67 (P) | — |
| | IV. altri ..... | 67 (P) | — |

32. Al capitolo 23, nota complementare 2, seconda riga, sostituire « 17.05 A » con « 21.07 F I ».

33. Alla sottovoce 23.07 B, sostituire « 17.05 B » con « 21.07 F II ».

Allegato (Voci e sottovoci di cui solo una parte è stata oggetto di concessione nell'ambito del GATT o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti).

Modificare come segue :

1. Sostituire il testo della voce 05.15 con il seguente :

| | | |
|---|---|---|
| 05.15 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: | |
| | ex A. Pesci, crostacei e molluschi: | |
| | — Uova e lattimi di pesci; esche per la pesca .... | esenzione |
| | ex B. altri: | |
| | — Cocciniglie; sangue di bestiame; tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate | esenzione |

2. Inserire la seguente voce addizionale 11.04 :

| | | |
|---|---|---|
| 11.04 | Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: | |
| | ex A. Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05: | |
| | — di piselli, di fagioli o di lenticchie ..... | 12 |

3. Sopprimere la voce 20.07, la nota a piè di pagina (a), nonché la nota (daz) e la tabella relativa alla voce 20.07.